

ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA ED ASSISTENZA IN EPATOLOGIA - A.Ri.A.E.

Codice fiscale 91162160377

Associazione di volontariato iscritta nel Registro regionale del Volontariato ai sensi della L. n. 226/1991 e L.R. n. 12/2005 con decreto del 15 luglio 2009

Sede e riferimenti

POLICLINICO SANT'ORSOLA- MALPIGHI

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna - Tel. 0512144918

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia" (acronimo A.Ri.A.E.)

Articolo 1

Denominazione, durata e sede

1. È costituita ai sensi della L. 266/1991 l'Associazione di volontariato denominata "Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia" (acronimo A.Ri.A.E.).
2. Essa ha durata illimitata ed ha sede in Bologna, via Massarenti n.9, presso il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi.

Articolo 2

Finalità e Scopi

1. L'Associazione per la Ricerca ed Assistenza in Epatologia, che opera senza scopo di lucro in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, esclusivamente o principalmente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa, persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale - direttamente o in collaborazione con altre strutture pubbliche o private - nei campi dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei malati epatici per prevenirne od eliminarne i relativi disagi o, comunque, migliorarne la qualità della vita.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in attività di volontariato, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività:
 - a) promuovere ogni iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;
 - b) fornire servizi di informazioni sulle strutture di assistenza e di cura dei pazienti affetti da malattie del fegato;
 - c) promuovere l'informazione relativa alla prevenzione delle malattie epatiche;
 - d) stabilire rapporti di collaborazioni con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da essi avviati a favore dei malati epatici;
 - e) sostenere, stimolare, collaborare con "equipes" scientifiche allo scopo di potenziare la ricerca verso studi sulle malattie epatiche;
 - f) promuovere e diffondere la ricerca, sia favorendo la collaborazione dei pazienti, sia destinando eventuali risorse economiche o finanziarie a progetti di studio e borse di studio, in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato mediante la realizzazione di appositi studi, ricerche ed indagini, nonché mediante la partecipazione od organizzazione di seminari, convegni, conferenze, dibattiti e

corsi di studio;

- g) collaborare con organismi, enti, soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali, per lo studio, la ricerca e la divulgazione, anche a mezzo di pubblicazioni, della materia indicata sub f);
- h) stabilire rapporti di collaborazioni, collegamenti, convenzioni con gli enti pubblici (ministeri, regioni, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e strutture aventi finalità analoghe allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento dello finalità sociali;
- i) svolgere attività di supporto nei confronti dei pazienti affetti in particolare da malattie del fegato al fine di fornire loro un concreto sostegno morale, psicologico e, ove occorra, materiale per affrontare serenamente i problemi connessi alla malattia e per superare i disagi derivanti dagli interventi subiti;
- j) finanziare o ricevere finanziamenti per le attività istituzionali promosse e gestite direttamente o in collaborazione con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie e associazioni;
- k) condurre, o sostenere anche economicamente o finanziariamente, studi e ricerche attinenti anche indirettamente il proprio scopo istituzionale;
- l) compatibilmente con le possibilità di bilancio, effettuare donazioni in denaro e/o attrezzature ad enti e strutture ospedaliere pubbliche che si occupano di tutelare la salute dei cittadini e quindi di promuovere la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie, specialmente di quelle del fegato e dell'apparato digerente; svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Le attività di cui al precedente comma 2 sono svolte dall'Associazione esclusivamente o principalmente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno con eventuali benefici indiretti. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato

Articolo 3 Associati

1. Può essere associato dell'ARiAE qualsiasi persona fisica che condivida ed accetti le finalità associative.

2. L'ammissione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di istanza scritta del soggetto interessato in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

4. La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso da parte dell' associato, che deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

c) per esclusione;

5. Il Consiglio direttivo constata i casi sub a) e b) e provvede alla annotazione sul libro degli associati. mentre l'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

6. La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Dello svolgimento dell'assemblea dovrà essere informato l'associato escluso che potrà essere sentito in merito agli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

7. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o di altre somme versate, né a liquidazioni proporzionate al patrimonio sociale, cosiccome gli eredi non hanno alcun diritto sulle quote o sulle eventuali somme versate dal socio deceduto.

Articolo 4 Diritti e doveri degli associati

1. L'associato ha diritto:

- a) ad intervenire nella vita associativa ed in particolare modo, se in regola con i pagamenti, ad esprimere il proprio voto nell'Assemblea degli associati; il diritto al voto è immediatamente esercitabile dal momento dell'ammissione a socio;
- b) a vigilare affinché l'Associazione persegua le finalità di cui all'articolo 2;
- c) a candidarsi per qualsiasi carica elettiva;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

2. L'associato è tenuto:

- a.) al versamento della quota associativa annuale da effettuarsi entro il mese di Febbraio di ciascun anno;
- b.) al versamento della quota associativa annuale al momento della sua ammissione ad associato, se tale ammissione avviene durante l'anno, e per l'intero importo annuo;
- c.) all'osservanza delle norme statutarie e delle decisioni degli organi statuari;
- e) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- f) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 5 Soci onorari

1. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più soci, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell'ambito degli scopi dell'associazione.

2. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell'associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto.

Art. 6

Sostenitori dell'Associazione

1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino annualmente un contributo liberale, la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo, oppure versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'ARiAE:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Articolo 8

L'Assemblea degli associati

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

5. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a.) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b.) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo, e adotta ogni eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c.) elegge i membri del Collegio dei Revisori;
- d.) designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- e.) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- f.) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g.) delibera l'affiliazione o partecipazione ad organizzazioni di livello locale o nazionale concernenti gli enti aventi ad oggetto le medesime finalità dell'ARiAE;

- h.) delibera sulla ratifica dell'esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo;
- i.) si esprime sulla reiezione della domanda di ammissione di un nuovo associato non accolta dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro e non oltre il 30 aprile per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei revisori o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

7. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

8. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

9. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

10. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e tutti i componenti del Collegio dei revisori.

11. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati, intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

12. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quinti degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata con la partecipazione di almeno il 30% più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

13. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

14. Il Presidente dell'assemblea nominerà il segretario della seduta assembleare.

15. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea degli associati fra i quali vengono nominati dalla stessa Assemblea o, in mancanza eletti nella prima riunione del Consiglio stesso, il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.

2. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e comunque fino alla prima assemblea ordinaria successiva all'esercizio in cui scade.

I consiglieri sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per la reintegrazione dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) curare l'amministrazione e la tenuta contabile dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

8. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

9. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

1. Il Presidente del Consiglio direttivo assume in sé anche la qualifica di Presidente dell'A.Ri.A.E., promuove, coordina e dirige tutte le attività dell'Associazione con capacità di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dagli organi collegiali; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea degli associati.

2. Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza dell'A.Ri.A.E., dispone dei mezzi finanziari dell'Associazione e sottoscrive gli atti di acquisto e di alienazione dei beni immobili dell'Associazione e tutti gli altri atti che riguardano la vita associativa. Il Presidente può delegare queste funzioni al Vice Presidente e al Tesoriere.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Presidente, inoltre, presenta all'Assemblea degli associati la relazione annuale sull'attività gestionale ed il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio direttivo.

4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 11 Il Tesoriere

Rientra nei compiti del Tesoriere curare la tenuta della contabilità e della gestione della cassa, emettere mandati di pagamento con il consenso del Presidente.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico annuale, il Tesoriere per le attività occasionali di raccolta pubblica di fondi eseguite in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagna di sensibilizzazioni, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a dette occasioni di raccolta pubblica.

Art. 12 La Segreteria

1. Il Presidente per l'attuazione delle finalità associative si avvale di una segreteria tecnica che disbriga la corrispondenza e coadiuva il Presidente nei rapporti con gli associati e con i terzi.

2. Rientrano tra i compiti della Segreteria:

a) la cura di ogni aspetto organizzativo con particolare riferimento all'aggiornamento nonché alla tenuta e custodia del libro dell'elenco degli associati, del libro dei verbali delle adunanze dell'assemblea degli associati, del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio direttivo, del libro dei beni mobili ed immobili dell'Associazione e del libro del protocollo della corrispondenza.

b) la tenuta dell'archivio di tutto il materiale prodotto dall'Associazione o comunque ad esso pervenuto.

Articolo 13

Revisore e Collegio dei revisori

1. Se la norma di legge lo prevede o se l'assemblea degli associati lo delibera, l'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti o da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Revisore o i membri del Collegio dei revisori durano in carica per tre esercizi, sono eletti dall'Assemblea degli associati anche scegliendoli tra persone non associate che abbiano una comprovata esperienza e professionalità in materia giuridica, amministrativa e contabile

2. Al Collegio dei Revisori o al Revisore unico è demandato il controllo amministrativo e contabile dell'Associazione e ne riferisce annualmente per iscritto all'Assemblea degli associati nell'adunanza di approvazione del rendiconto contabile e finanziario dell'esercizio.

3. Il Collegio dei revisori, se ne è stata deliberata la costituzione, nella sua prima riunione nomina, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Segretario che coadiuva il Presidente nell'espletamento della sua funzione, redige i verbali delle riunioni e tiene il libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei revisori.

5. Il Presidente convoca e coordina le riunioni del Collegio che deve essere riunito almeno ogni novanta giorni per adempiere alla funzione ordinaria di controllo amministrativo e contabile.

6. A tutti i componenti effettivi del Collegio dei revisori è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della funzione, previa documentazione analitica di dette spese.

Articolo 14

Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo d'indirizzo e consultivo dell'A.Ri.A.E per la realizzazione delle finalità dell'Associazione e in particolare degli scopi di cui al comma 2, lett. c), d), e), f), g), h) e k) dell'art. 2 del presente Statuto.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto da cinque componenti designati dall'Assemblea degli associati tra persone, anche non associate, che abbiano una alta e comprovata professionalità scientifica in materia di fisiopatologia, prevenzione clinica e terapia delle malattie del fegato e dell'apparato digerente e del trapianto del fegato.

3. Il Comitato, nell'ambito delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea degli associati:

a) predisporre e presenta all'approvazione del Consiglio direttivo il programma delle attività

- scientifiche annuali dell'Associazione, pianificando le aree d'intervento attraverso studi e ricerche, nonché indicando i convegni, le conferenze, i dibattiti i corsi di studio e i seminari da organizzare;
- b) predisporre l'elenco degli argomenti da trattare e diffondere anche mediante pubblicazioni su riviste specializzate di articoli, saggi e studi monotematici;
 - c) da suggerimenti autonomamente o pareri su esplicita richiesta agli organi associativi in ordine alle attività di tipo scientifico d'interesse dell'Associazione

4. Il Comitato Tecnico Scientifico nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Coordinatore ed il Segretario.

5. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico convoca, presiede e coordina le riunioni del Comitato; il Segretario collabora con il Coordinatore, redige i verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e cura, unitamente alla Segreteria tecnica, l'organizzazione dei convegni, delle conferenze, dei dibattiti, dei corsi di studio e dei seminari da tenersi da parte dell'Associazione.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico, previa convocazione scritta da inviare ai componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione, si riunisce di regola ogni tre mesi o quando lo ritiene opportuno il Coordinatore ovvero quando ne fanno richiesta scritta almeno due componenti di esso.

7. Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, per la partecipazione dei lavori del Comitato, non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, previa documentazione analitica di dette spese.

Art.15

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 16

Risorse economiche- Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati e di imprese;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

4. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31

dicembre di ogni anno.

Articolo 17 Libri associativi e libri e documenti contabili

1. L'Associazione tiene i libri ed i registri previsti dalle norme vigenti.
2. Ove diversamente disposto dalla norma vigente, i libri ed i registri vanno vidimati prima di essere utilizzati, previa numerazione di ciascuna pagina e apposizione del timbro dell'Associazione e siglati dal Presidente.
3. In relazione alle attività complessivamente svolte, l'Associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni vigenti, affidandole anche a terzi.
4. I libri sono ispezionabili da tutti gli associati previa richiesta al Presidente, che dispone le modalità di ispezione.
5. I documenti contabili, i giustificativi di spesa ed il documento di rendiconto economico e finanziario sono messi a disposizione degli associati per un periodo di dieci giorni antecedenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto stesso.

Articolo 18 Bilancio

1. Alla fine di ogni anno il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo annuale che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.
2. I documenti relativi al bilancio, informati a principi di trasparenza e veridicità, devono comunque rappresentare in modo chiaro la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.
3. In allegato al documento di rendiconto sarà predisposto un dettagliato elenco dei singoli crediti e debiti e un elenco dei beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione.
4. Il rendiconto finale con l'unito elenco del dettaglio delle voci sopraindicate sarà trasmesso dal Consiglio direttivo al Revisore o al Collegio dei revisori almeno trenta giorni prima della data della sua approvazione e, contemporaneamente, sarà affisso all'albo dell'Associazione.

Articolo 19 Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci..
2. L'assemblea degli associati nomina il o i liquidatori, anche tra persone non associate e stabilisce le modalità della liquidazione.
3. Il patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operanti in identico o analogo settore in ottemperanza alla norma vigente.

Articolo 20 Norma di rinvio

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto valgono le disposizioni previste dalle leggi in materia.

Il Segretario
Antonio PENZO

Il Presidente
Antonio PEZZANO